

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2615)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 14 febbraio 1963 (V. Stampato n. 4598)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RUMOR)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

e col Ministro della Sanità

(JERVOLINO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 febbraio 1963*

**Norme regolatrici dell'assetto e della organizzazione
dell'Istituto nazionale della nutrizione**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Istituto nazionale della nutrizione, di cui all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, ha i seguenti compiti:

a) compiere ricerche biologiche sulla nutrizione umana, nonchè indagini ed esperi-

menti sulla composizione e sul valore nutritivo degli alimenti;

b) compiere studi e svolgere attività di consulenza nel campo dell'alimentazione su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o di altre pubbliche Amministrazioni;

c) collaborare con i competenti organi dello Stato alla formazione di personale specializzato nel settore degli studi sull'alimentazione.

Art. 2.

Sono organi dell'Istituto nazionale della nutrizione:

- 1) il presidente;
- 2) il Comitato amministrativo;
- 3) il Collegio dei revisori.

Art. 3.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il presidente sovrintende al funzionamento dell'Istituto, ne ha la legale rappresentanza, presiede il comitato amministrativo, dà esecuzione alle relative deliberazioni, firma gli atti ed i documenti che importino impegni per l'Istituto ed esercita le altre attribuzioni demandategli dalla presente legge. In caso di urgenza il presidente adotta i provvedimenti necessari che sottoporrà al Comitato amministrativo, per la ratifica, nella prima adunanza successiva.

Nel caso di assenza o di impedimento del presidente le relative funzioni sono esercitate dal membro rappresentante il Ministero dell'agricoltura.

Art. 4.

Il Comitato amministrativo è composto: dal presidente dell'Istituto, dal direttore generale dell'alimentazione del Ministero della agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero della sanità, e da due esperti designati dall'ordine professionale dei medici prescelti tra docenti universitari competenti nei problemi della alimentazione.

Alle sedute del Comitato amministrativo partecipa il direttore dell'Istituto, con voto

consultivo. Partecipa altresì un ricercatore dell'Istituto nazionale della nutrizione, designato dai ricercatori dell'Istituto stesso, con voto consultivo.

Alla costituzione del Comitato amministrativo si provvede con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il Comitato amministrativo delibera:

- a) sul programma annuale di attività dell'Istituto;
- b) sul bilancio di previsione e sulle eventuali variazioni;
- c) sul conto consuntivo;
- d) sul regolamento del personale di cui al successivo articolo 7;
- e) negli altri casi previsti dalla presente legge.

Art. 5.

Il Collegio dei revisori è costituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è composto da un rappresentante del Ministero del tesoro di qualifica non inferiore ad ispettore generale con funzioni di presidente e da due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

Le entrate dell'Istituto nazionale della nutrizione sono costituite:

- a) da un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato;
- b) dai redditi dei propri fondi;
- c) dai contributi di enti, istituti, associazioni e privati;
- d) dai proventi della vendita di pubblicazioni e di prestazioni a pagamento;
- e) dai redditi delle proprie aziende sperimentali.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Istituto sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che provvede sentito il Ministero del tesoro.

L'anno finanziario dell'Istituto coincide con l'anno finanziario dello Stato.

Art. 7.

Con regolamento organico da approvare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le norme di assunzione e lo stato giuridico, nonchè la consistenza numerica ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza del personale, compreso il direttore, occorrente alle esigenze di funzionamento dell'Istituto.

Art. 8.

L'Istituto nazionale della nutrizione può avvalersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri Organi statali.

Art. 9.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere, stabiliti dalle leggi generali e speciali, escluse le tasse postali, telegrafiche e telefoniche, l'Istituto nazionale della nutrizione è parificato, per il conseguimento dei propri fini, alle Amministrazioni dello Stato.

Agli effetti delle imposte dirette la equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Istituto.

Art. 10.

Fino all'applicazione del regolamento organico previsto al precedente articolo 7, il personale del Consiglio nazionale delle ricerche già assegnato all'Istituto nazionale della nutrizione è rimasto in servizio presso l'Istituto medesimo, può continuare a prestare servizio presso detto Istituto previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo.

Art. 11.

L'Istituto nazionale della nutrizione continua a svolgere la propria attività scientifica in coordinamento con quella del Consiglio nazionale delle ricerche, e conserva i beni mobili e le apparecchiature scientifiche ricevuti in dotazione dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Con apposita convenzione saranno regolati i rapporti patrimoniali tra l'Istituto e il Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 12.

È autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 290 milioni, a decorrere dall'esercizio 1962-63, a favore dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Per le spese di prima organizzazione dell'Istituto è autorizzata la concessione a favore dello stesso di un contributo straordinario di lire 200.500.000 nell'esercizio 1962-1963.

I contributi di cui ai precedenti commi sono stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale della alimentazione.

Art. 13.

Dalle disponibilità del fondo ex Sepral saranno prelevate, per affluire ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, lire 490.500.000 nell'esercizio 1962-63 e lire 290 milioni nell'esercizio 1963-64.

Art. 14.

All'onere di lire 490.500.000 derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 sarà provveduto con i proventi di pari importo di cui al precedente articolo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.